

Verbale dell'adunanza

del giorno 19 maggio 1915

Sono presenti il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente impedito; i Consiglieri Venardo e Benedetto, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini, quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Questioni relative al prossimo stato di guerra.

Il Direttore Generale, in vista della imminente partecipazione dell'Italia al conflitto Europeo, richiama l'attenzione del Comitato sulla opportunità di uno scambio di idee a proposito di qualche questione importante, della quale il prossimo stato di guerra renderà necessaria la soluzione.

OK

a) Rapporti con le Compagnie Austro-Ungariche.

Conviene avvisare innanzi tutto, osserva il Direttore Generale, al modo come possano svolgersi i rapporti con le tre Compagnie di nazionalità Austro-Ungarica autorizzate ad operare provvisoriamente nel ramo vita con l'obbligo di cedere all'Istituto il 40 per cento dei rischi assunti. Nel campo delle relazioni contrattuali libere nessun dubbio sembra pos-

sibile: ed infatti la Commissione Governativa, istituita per la speciale azienda statale della riassicurazione dei rischi di guerra in navigazione ha già creduto di provvedere alla eventualità della guerra deliberando che, appena questa sia dichiarata, si sospendano i rapporti d'affari con le Compagnie Germaniche ed Austro-Ungariche. Ma nel campo della applicazione della legge 4 aprile 1912, ove si tratta di rapporti obbligatori, la questione si presenta più complessa e delicata.

In un preliminare scambio di idee fra tutti i presenti, si osserva, nei riguardi della conclusione di nuovi affari, come - anche indipendentemente dal probabile divieto dello Impero Austro-Ungarico ai propri sudditi di concludere affari con noi - appena fondato il dubbio che con lo stato di guerra possa cessare ancora efficace l'autorizzazione di operare nel Regno?

Quanto agli affari in corso, si prospettano le notevoli difficoltà che la condizione degli assicurati Italiani potrà presentare di fronte a Compagnie appartenenti a potenze nemiche, così per l'adempimento degli impegni da esse assunti, come per l'adempimento degli obblighi propri da parte degli assicurati.

Italiani. Si ricorda che altri Stati, con disposizioni eccezionali, hanno fatto assumere da Commissari governativi la gestione degli incassi e dei pagamenti e l'amministrazione di tutte le attività esistenti nello Stato; ed a ciò si presenterebbe naturalmente più provveduto, in Italia, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Si osserva poi quanto la questione sia delicata per le due Compagnie Austriache che hanno sede a Trieste, per le quali conviene tener presente come la grande massa dei loro affari e delle loro attività trovisi in Austria e in Ungheria; che esse non potano forse sottrarsi alle disposizioni proibitive e limitative dello Impero Austro-Ungarico; e che l'eccezione che potesse da noi essere fatta in loro riguardo potrebbe verosimilmente determinare qualche rappresaglia a loro danno.

Chj

Dal punto di vista, poi, della legge 4 aprile 1912, sembra al Comitato che sia da evitare uno indirizzo che infurmi i principi fondamentali della legge stessa. La eventuale eccezione che a favore delle Compagnie Triestine fosse fatta, dopo la dichiarazione di guerra, rispetto all'esercizio del ramo vita, potrebbe forse essere appresa come un primo passo verso un nuovo indirizzo legislativo.

Infine, circa il carattere del Decreto di autorizzazione, il Comitato non dubita che si tratti di concessione indubbiamente revocabile: qualche caso di revoca è già previsto dal Regolamento del 5 agosto 1912; ma lo stato attuale di guerra legittimerebbe sotto ogni aspetto la revoca dell'autorizzazione provvisoria o almeno la sua temporanea sospensione.

b.) Riassicurazione dei danni in generale.

La seconda questione sulla quale il Direttore Generale richiama l'attenzione del Comitato è quella di un nuovo campo di attività che potrebbe aprirsi allo Istituto nel ramo della riassicurazione dei danni in generale. Già per effetto di speciale autorizzazione l'Istituto esercita fruttuosamente, per conto dello Stato, la riassicurazione dei rischi di guerra in navigazione. Ora che agli esercenti in Italia le assicurazioni contro i danni in generale viene a chiudersi l'importante mercato Tedesco ed Austro-Ungarico della riassicurazione, essi pensano già ad entrare in più larghi rapporti con le Compagnie Francesi ed Inglesi; e taluno si propone anche di chiederne la rappresentanza. E il Direttore Generale ritiene che sia opportuno studiare se non sarebbe conveniente che ad essi fosse possibile trovare in Italia,

antichi all'Estero, la rassicurazione, rivolgendosi allo Istituto Nazionale, che a questo ramo di affari potrebbe essere autorizzato con speciali norme di carattere legislativo.

c) Riassicurazione dei rischi di guerra terrestri.

Finalmente il Direttore Generale riferisce che il Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il Presidente della Associazione Coloniera ed alcuni interessati in opifici industriali si sono rivolti all'Istituto Nazionale chiedendo la copertura del rischio di guerra per opifici, depositi ed altri immobili di carattere industriale. L'Istituto ha risposto che esso è soltanto autorizzato all'esercizio delle assicurazioni vita, ed in via eccezionale anche alla rassicurazione per conto dello Stato dei rischi di guerra in navigazione.

OH

Data però la eccezionalità del momento egli è d'avviso che il problema meriti un attento esame, perché, anche escluso in via pregiudiziale l'intervento dello Istituto per l'assicurazione diretta di questi rischi, di così difficile valutazione, egli crede che ragioni analoghe a quelle da cui fu determinato l'intervento dello Stato nei rischi di guerra marittimi concorrano in parte anche nel caso speciale del rischio di guerra

cui sono esposti gli stabilimenti industriali.

L'azione dello Stato in questo campo, come in quello del rischio di guerra in navigazione, potrebbe pertanto limitarsi alla riassicurazione per quote non molto elevate; e il servizio dello Istituto, a carico del fondo costituito col Decreto legge del 30 agosto 1914, potrebbe essere regolato con norme speciali ma analoghe a quelle relative ai rischi di guerra marittimi.

Il Comitato, convenendo nei criteri di massima esposti dal Direttore Generale, prospetta la convenienza di far concorrere alla copertura del rischio onde trattasi gli interessati stessi, promuovendo fra essi la costituzione di sindacati facoltativi, e, occorrendo, obbligatori che tenessero a proprio carico una parte notevole dei rischi. La costituzione di questi mutui o sindacati, separatamente per le singole grandi industrie, potrebbe dar modo di ovviare le difficoltà e gli inconvenienti che si incontrerebbero nella determinazione iniziale dei valori da assicurare; e con tale mezzo l'associazione fra gli interessati verrebbe (come è giusto quando si ottiene una speciale protezione per una determinata categoria di beni) a concorrere con lo Stato per la ripartizione dei danni causati dalla

giurnal.

In vista, poi, della gravità delle tre questioni sulle quali il Direttore ha richiamato la sua attenzione, il Comitato sospende di deliberare, convenendo della opportunità di riprenderle in esame in una prossima adunanza alla quale possa intervenire anche il Presidente.

2. Ripresa di riassicurazioni di rischi del portafoglio ceduto dalla Compagnia "Provvidenza".

Il Direttore Generale ricorda come il Consiglio di Amministrazione abbia approvato lo schema della convenzione per la cessione allo Istituto del portafoglio della Società "La Provvidenza", dello ammontare complessivo di L. 1.774.253 di capitale assicurato, delle quali L. 484.911 riassicurate presso le Compagnie "Popolare", "Mutua Italiana", "Wiener" e "Europeenne". Nulla è detto nella convenzione circa il riscatto di queste riassicurazioni da parte dello Istituto Nazionale, ma i negoziatori ne avevano però espresso il desiderio. Ora, data la imminenza dello stato di guerra fra l'Italia e l'Austria, la ripresa delle riassicurazioni si presenta non solo opportuna ma anche urgente nei riguardi della Compagnia Austriaca "Wiener" presso la quale

Orf

l'importo del capitale riassicurato ascende a L. 206.707.
 La Compagnia "Providenta" d'accordo coi negoziatori
 rappresentanti l'Istituto, ha convenuto con la "Wiener"
 il ritiro del portafoglio riassicurato sulla base di
 un trasferimento di riserve matematiche calcolate
 con il metodo dei premi puri sulla base della tavola
 N^o 1 e al saggio d'interesse del 3.50%.

Il Direttore Generale prega pertanto il Comitato
 di deliberare al riguardo?

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale,
 il Comitato, deliberando in via d'urgenza - salva
 ratifica del Consiglio di Amministrazione - autorizza
 la immediata ripresa del portafoglio vita della
 "Providenta" riassicurato presso la Compagnia "Wiener"
 alle condizioni indicate dal Direttore Generale.

3. Giudizi in corso.

Il Direttore Generale, ricordando il desiderio espresso
 dal Comitato su proposta del Consigliere Terando,
 di essere informato circa l'andamento delle cause
 in corso, promosse da terzi contro l'Istituto, ricorda
 di avere già a suo tempo informato il Comitato ed
 il Consiglio dei giudizi intentati dal rag. Casalbore,
 di Milano, il quale riteneva di aver diritto ad un

fatto nella amministrazione dello Istituto, per avere egli appartenuto al personale di una Società che cedette allo Istituto il suo portafoglio; dal signor Sglibrandi, che accampava il diritto alla aggiudicazione della Agenzia Generale di Roma, e dal professor Pehoni, per presunti danni derivatigli da cattiva esecuzione del suo bozzetto per il manifesto-reclame dello Istituto.

Riferisce poi sopra un gruppo di cinque cause in corso, promosse da assicurati della "New York" della "Basilea" e dell'"Ancora" in dipendenza delle diminuzioni di premi loro accordate in corrispettivo della partecipazione agli utili che ad essi spettava per le loro polizze. Alla difesa delle ragioni dello Istituto provvedono le Avvocature Erariali, e su di esse il Direttore Generale ha personalmente richiamato la particolare attenzione dell'Avvocato Generale Senatore Villa.

Art

Si trattiene particolarmente sopra una di queste cause, perché l'interessato, di recente, si è dichiarato disposto a rinunciare al giudizio, a date condizioni. Trattasi del cav. Giulio Friedmann, agente di cambio in Roma, assicurato con polizza dell'"Ancora" (mista a 20 anni per L. 40.000) con partecipazione agli utili. Egli, non accettando la riduzione di premio concessagli, chiese al Tribunale la risoluzione del contratto per man-

72
cato adempimento, da parte dello Istituto, delle condizioni contrattuali. Così posta, la questione riducevasi all'esame, da parte del Magistrato, se l'Istituto nel sostituire la riduzione del premio alla partecipazione, esercitasse una facoltà, o si uniformasse ad una inderogabile norma legislativa. Ma il Friedmann, in un secondo tempo, parve voler modificare la sua condotta di causa, estendendo la contestazione anche alla misura della riduzione, nel qual caso la vertenza sarebbe stata più grave per l'Istituto. E però la Direzione Generale, confortata anche dal consenso dell'Avvocato Generale, ritenne opportuno non opporsi alle trattative per un amichevole accordo, iniziate dal Cav. Friedmann, facendogli intendere che non si avrebbe avuto difficoltà a rimborsarlo delle spese sostenute per la causa, ove egli vi rinunciaste.

Il Friedmann precisò dapprima queste spese in L. 2.000; ma essendogli verbalmente dichiarato che in base a tali pretese nessun accordo sarebbe stato possibile, egli, con lettera dell'8 maggio corrente, ha dichiarato di rimettersi completamente allo Istituto; e all'udienza del 13 corrente il suo avvocato ha chiesto il rinvio della causa al 16 giugno per potersi nel frattempo procedere alla preparazione della comparsa per la rinuncia al giudizio.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, lo autorizza a definire per il meglio col cav. Friedmann le condizioni per il componimento amichevole della vertenza.

Il Consigliere Terado avverte che la sua richiesta era stata mossa dal fatto che, secondo voci corse, che potrebbero avere impressionato qualche membro del Consiglio di Amministrazione, l'Istituto si troverebbe impegnato in cause molto difficili e di grave importanza. Ciò posto, a lui sembra opportuno che del vero stato delle cose sia informato anche il Consiglio di Amministrazione.

DTJ

Il Direttore Generale dichiara che non mancherà di corrispondere a tale desiderio. Frattanto, poiché in queste cause relative a riduzione di premi il lato tecnico ha molta importanza, egli prega il Consigliere Beneduce di volerne seguire l'andamento, esaminando la corrispondenza e le memorie che vengono preparate per l'Avvocatura Erariale.

Il Consigliere Beneduce annuisce di buon grado.



4. Sinistro Bertone. (Transazione).

Il Direttore Generale riferisce che nel febbraio 1914 morì in Carrara la signorina Ines Bertoni, assicurata presso la "Berlinese" per L. 10.000, pagabili dopo la sua morte, e se si fosse trovata in vita il 1° settembre 1936, ad un suo fratello, con polizza emessa il 30 agosto 1912.

All'atto dell'assicurazione, essa aveva denunciato di aver sofferto lievi disturbi reumatici alle mani all'età di 11 anni. Dal certificato post-mortem, rimesso all'Istituto dall'Agente Generale di Carrara, risultava però che tre mesi prima della morte, la Bertoni era stata colpita da reumatismo articolare con localizzazioni multiple; che tale infezione aveva avuto decorso gravissimo, con localizzazioni cardiache e renali che furono la causa del decesso.

Messa in relazione la natura della malattia con le dichiarazioni rese dall'assicurata al medico visitatore, non sembrando giustificato l'atto di previdenza compiuto da una giovane poco più che ventenne e sprovvista di mezzi propri, l'Ufficio competente sospettò che la visita del medico visitatore non fosse stata eseguita con la dovuta diligenza, serietà ed accuratezza, e che altri, consci della malferma salute della Bertoni, avessero potuto indurla ad assicurarsi.

per farne poi, a breve scadenza, illecito guadagno.

Incaricato di una inchiesta l'Ispettore Compa-
 rinmentale cav. Portite, egli seppe dal dottor prof.
 Bufalini, direttore dell'ospedale di Carrara, che la
 defunta Bertoni era affetta da malattia cardiaca
 parecchi anni prima della assicurazione contratta
 con la "Berlinese" e che l'aveva sottaciuta; e che
 l'assicurazione fu voluta dal padre, il quale la sapeva
 condannata, e volle sfruttarne la malattia a beneficio
 del fratello. Ma il prof. Bufalini si rifiutò recisa-
 mente di rilasciare una dichiarazione in proposito,
 allegando il segreto professionale. Invece un altro me-
 dico, il dott. Orsini dichiarò, rilasciando un certifica-
 to, di aver visitato la Bertoni nella primavera del
 1910, di aver constatato che essa soffriva di corca,
 malattia ben nota alle persone di famiglia, e cura-
 ta dal prof. Bufalini, aggiungendo che la corca
 va spesso congiunta a complicazioni cardiache.

Ors

In seguito a ciò, si credette opportuna la conte-
 stazione del sinistro, anche avuto riguardo alle
 condizioni speciali della polizza della "Berlinese"
 le quali, potendosi provare la relazione fra la ma-
 lattia sottaciuta dalla Bertoni, e quella che la con-
 dusse a morte, ammettono il recesso dal contratto.

Il Tribunale di Massa, avanti al quale l'Istituto

fu convenuto, ammise la prova per testimoni che la Bertoni soffisse di corca e di male cardiaco prima dell'assicurazione, e che la malattia fosse manifesta per segni visibili, e nota così alla Bertoni come alla sua famiglia; ordinando una perizia medica. Ma la prova testimoniale riuscì sfavorevole allo Istituto perché il prof. Bufalini rifiutò qualunque dichiarazione rinunciandosi dietro il segreto d'ufficio, ed il perito esclude il rapporto fra la endocardite e nefrite che furono causa della morte, e la corca di cui l'assicurata aveva precedentemente sofferto?

In seguito a tali risultati l'Avvocatura Granale di Genova, che aveva sostenuto le ragioni dell'Istituto, con lettera del 26 aprile scorso manifestava l'opinione che convenisse abbandonare la causa tentando possibilmente un componimento amichevole della vertenza.

E la Direzione Generale interessò allora la stessa Avvocatura Granale ad avviare le trattative di transazione.

Il difensore del Bertoni ha fatto intendere che i suoi clienti consentirebbero alla definizione bonaria della vertenza sulla base di L. 8.000, oltre il pagamento integrale delle spese. Il beneficio per l'Istituto è senza dubbio esiguo; ma l'Avvocatura Granale non nasconde il dubbio, di fronte alle previsioni sfavorevoli per l'Istituto, che il Bertoni, ora attinga una sentenza

favorevole in primo grado, non voglia più acconsentire ad alcun accomodamento, in modo che l'Istituto verrebbe allora a perdere anche il piccolo beneficio di 2000 lire.

Il Direttore Generale è pertanto d'avviso che convenga prendere in considerazione la soluzione proposta, cercando tutt' al più di ottenere, a mezzo sempre della Avvocatura Craniale di Genova, che ognuna delle parti in causa sopporti le spese incontrate. Aggiunge che ad ogni modo è necessaria una decisione sollecita, perchè la causa riassunta dagli avversari, è stata imperogabilmente fissata per il 25 corrente.

Il Comitato, accogliendo le conclusioni del Direttore Generale, autorizza in via d'urgenza - salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione - la transazione della vertenza onde trattasi, alle condizioni migliori che la R. Avvocatura Craniale di Genova riuscirà ad ottenere, specialmente nei riguardi delle spese sostenute dalle parti.

DTJ

5. Sinistro Trassanito (Transazione). Responsabilità dell' Agente Generale di Lecce.

Il Direttore Generale ricorda la deliberazione del 23 gennaio scorso, con la quale il Comitato Permanente,

sentiti la relazione dell'Ufficio Liquidazioni e sinistri, e gli schiarimenti del Direttore Generale sul sinistro Frassanito e sulle responsabilità dell'Agente Generale di Lecce, ritenere che le circostanze emerse dalla relativa inchiesta lasciassero presumere con certezza che il Frassanito fosse già ammalato quando perfezionò la polizza; e che, dato il genere della malattia, questa non avrebbe dovuto sfuggire al Dott. Macchia il quale aveva praticato la visita medica per l'assunzione del contratto; e fu di parere che convenisse tentare la contestazione della polizza, salvi gli ulteriori accertamenti da compiere sulla responsabilità dell'Agente Generale di Lecce, a carico del quale dovrebbe essere addossato l'onere di una eventuale transazione; e che intanto dovesse sospendersi dalle sue funzioni il produttore signor Salicido, e radiarsi il medico fiduciario signor Macchia.

Ora, il Direttore Generale deve richiamare nuovamente l'attenzione del Comitato Permanente su questo sinistro, a causa di un fatto nuovo: la proposta cioè avanzata dagli eredi dell'assicurato a mezzo di un loro parente, di transigere la vertenza sulla base di L. 1.000, con minaccia, altrimenti, di adire subito le vie legali.

Egli deve far presente che, in seguito alle indagini

ulteriori fatte per accertare la responsabilità dell'Agente Generale di Lecce, l'Ispectore Cav. Vitari concluse affermando in un rapporto la sua decisa convinzione che l'Istituto, allo stato delle cose, avrebbe ben poca probabilità di trionfare contestando giudiziarmente il sinistro, perchè il medico visitatore Dott. Macchia sostiene la sua tesi di non avere riscontrato nulla di anormale nel Frassanito all'atto della assunzione del rischio; il produttore Saldedo, assistito dagli stessi Agenti Generali, escluderebbe la mala fede dell'assicurato, ed un altro medico, da lui interrogato, il Dr. Mascogiani, sostenerebbe che il Frassanito non fu mai consapevole del suo stato di salute.

Il Capo dell'Ufficio Liquidazioni e sinistri, in un promemoria (di cui viene data lettura) afferma trattarsi di uno di quei casi nei quali è sicura la presunzione che sia stata sorpresa la buona fede, ma dove, d'altra parte, non è possibile fare assegnamento sopra l'esito favorevole di un giudizio, mancando prove scritte, prove testimoniali, ed ogni altro elemento che dimostri la fondatezza della contestazione; e per queste considerazioni esprime l'avviso che venga accettata la proposta di transazione avanzata dagli eredi Frassanito, pure riconoscendo che sussiste la responsabilità amministrativa degli Agenti Generali.

Clf

li di Lecce.

Dello stesso parere è il Direttore Generale; il quale crede necessario aggiungere qualche altra considerazione circa la responsabilità della Agenzia Generale di Lecce, i titolari della quale hanno più volte dimostrato scarsa cura nella selezione degli affari: ciò che egli ha dovuto rilevare così nella corrispondenza come in qualche colloquio col sig. avv. Mastacchi. Ricorda brevemente, a proposito del sinistro Frastanito, le circostanze emerse dalla doppia inchiesta degli Ispettori Albanese e Vitari, già note al Comitato perché minutamente riferite nella relazione ad esso presentata il 25 gennaio scorso, e di poi lettura del seguente pro-memoria del Capo dell'Ufficio Liquidazioni e sinistri, nel quale la condotta dell'Agente Generale è analizzata anche in rapporto ad altri affari:

Pro-Memoria

Già nelle relazioni da me fatte alla S. M. Illma e all'On. Comitato Permanente, sul sinistro Frastanito, ebbi occasione di accennare all'opera e alle eventuali responsabilità dell'Agente Generale di Lecce.

Ritengo ora opportuno ritornare sull'argomento.

Dalle indagini eseguite dall'Ispettore Albanese prima, e poi dal Cav. Vitari, è risultato, in modo indubbio come il Frastanito fosse malato da tempo e di tale

malattia (cuore bovino) che non poteva assolutamente sfuggire all'esame anche superficiale del medico: e, quel che più importa è risultato altresì, per numerose testimonianze, che, in paese, era notoria l'infermità del Frassanito.

Non si può dunque essere tacciati di temerarietà se si ammetta che il produttore Sallido, che procurò l'affare all'Agente Generale di Lecce, non poteva essere all'oscuro delle condizioni di salute dell'assicurato, a meno che non si voglia supporre in lui tale colpevole leggerezza da proporre l'assicurazione di un individuo senza assumere neanche le più superficiali informazioni sul suo conto.

Che la prima versione sia la giusta, che cioè il Sallido fosse in mala fede, sarebbe secondo me, provato da un'altra circostanza salientissima: quella cioè dall'aver richiesto l'opera di un medico visitatore di Lecce, e precisamente il Dott. Marcellia (del quale egli e l'Agente dovevano già conoscere la non eccessiva cura e diligenza nell'esame degli assicuranti) anziché, come sarebbe stato naturale e logico, far visitare il Frassanito da alcuno dei medici di S. Pancrazio (Caranto). Gli è che, come è facile argomentare da quanto anche ebbe a dire lo stesso Dott. Mastrogiuri, nessuno forse dei medici di S. Pan.

Drj

crisis avrebbe potuto giudicare il Frassanite, soggetto tale da potere essere assicurato?

Quistavia potrebbe esserare, che fino a qui la responsabilita dell'Agente sarebbe tutt'al piu indiretta, cioe riflessa in quanto esso e garante dell'operato dei suoi dipendenti? La quale osservazione potrebbe essere giusta solo quando apparisce chiaro che l'Agente Generale, esercito quella sorveglianza e quella diligenza personale nel vagliare la proposta dell'affare alla quale per i patti di nomina egli pure tenuto solo quando fosse dimostrato che, nonostante la piu scrupolosa attenzione, nessun elemento, nessuna circostanza di fatto venne a risultargli che potesse in lui generare un dubbio sulla legittimita dell'affare, solo quando fosse dimostrato insomma che egli non manco di integrare e di controllare l'opera del produttore.

Dalla esposizione dei fatti largamente e fedelmente riportata nelle relazioni di questo Ufficio, parrebbe invece doversi conchiudere ben diversamente.

Insomma tutto e da chiedersi se l'Agente Generale di Lecce potesse (egli piu di tutti direttamente interessato) ignorare, quello che pur sembra fosse abbastanza noto nell'ambiente assicurativo e cioe come il produttore Salcedo non godesse fama di troppo scrupoloso e diligente ricercatore di affari. Onde la convenienza

per parte dell'Agente Generale di un più vigilante e assiduo controllo?

Ma poi come mai all'Agente di Lecce poté sfuggire, (e vogliamo fare l'ipotesi più favorevole, che egli cioè si sia limitato a soddisfare alla richiesta del Sabido) la illegale e strana richiesta di giovare, per la via del Frassarito, dell'opera di un sanatorio di Lecce, anziché di S. Pancrazio?

È più giudicarsi come prova di diligenza quella dell'Agente Generale che, nella migliore delle ipotesi, all'oscuro del vero stato delle cose asserisce che il contratto fu perfezionato a Lecce, anziché a S. Pancrazio, e attesta sottoscrivendosi, della buona salute dell'assicurato, al momento della consegna della polizza?

Alf

Ma dove poi, indubbiamente, sembrami, l'Agente Generale di Lecce abbia dimostrato, con poca scupolata cura degli interessi dell'Istituto, si fu quando egli scrisse la lettera in data 25 marzo 1914, dalla S. V. Ilma ben conosciuta.

È risaputo che, perfezionatosi il contratto, con la consegna della polizza all'assicurato, il 2 marzo 1914, la polizza stessa fu di poi ritornata, per correzione dell'errato frazionamento delle rate di premio, e di nuovo riconsegnata dopo pochi giorni.

Ora appunto l'Agente Generale di Lecce, nel dare



14-
comunicazione dell'effettuata riconsegna comunicata, in data 25 marzo che l'assicurato trovassi presentemente infermo, sebbene non gravemente.

Ora, quale può essere stata la ragione che mosse l'Agente Generale di Lecce a fare una simile comunicazione?

La forma della comunicazione stessa e il contegno dell'Agente, mi sembra, la facciano manifesta.

In una delle mie relazioni ebbi in proposito di scrivere: excusatio non petita, accusatio manifesta.

È nella prima parola dell'apofisma, che si trova, secondo me, il motivo della comunicazione: l'excusatio una scusa preordinata: scusa da valere al momento opportuno, cioè a sinistro avvenuto.

Allora l'Agente, (consapevole che si era assicurato una persona minata e senza rimedio nella sua esistenza e presupponendo che questa Direzione Generale non avrebbe mancato di indagare sulla responsabilità dell'assunzione del rischio,) avrebbe potuto candidamente rispondere alla On. Direzione Generale: "Io, appena seppi qualche cosa che poteva interessarvi, non mancavo di rendervene edotta e se Voi, nonostante quella mia comunicazione non credeste di approfondire le indagini sullo stato di salute dell'assicurato, e di nulla fare per risolvere possibilmente il contratto

to, non a me è da farne colpa".

Ed è pur lecito chiedere: l'Agente Generale che sa dell'infermità dell'assicurato, che è in possesso di un nuovo e così importante elemento di giudizio, non ha sentito nascere, neanche allora, un sospetto, un dubbio sulla bontà del rischio assunto?

E non ha allora sentito il dovere, di indagare sulla natura del male di cui, a pochissimi giorni di distanza dal perfezionamento del contratto era già affetto l'assicurato? Se egli avesse agito in tal senso, non è dubbio che almeno allora la verità facilmente gli sarebbe stata nota, se anche, fatta l'ipotesi migliore, egli non ne fosse già stato a conoscenza.

Dij

E questa Direzione Generale da lui avvertita, avrebbe potuto convenientemente e più facilmente, allora prima del sinistro, agire nell'interesse dello Istituto.

Perché non è possibile ammettere che questa Direzione Generale, per la semplice comunicazione di una infermità non grave di un assicurato, non di un assicurando lontana dai luoghi per necessità ignara di molte cose (e però ha da fidarsi dell'opera dei Signori Agenti) possa senz'altro trarre argomento da

sole circostanza per preordinare indagini ed eventualmente e se del caso esprimere un'azione di nullità del contratto.

In una lettera indirizzata dall'Agente Generale di Lecce in data 4 marzo 1915 al Signor Direttore Generale, l'Agente suddetto ebbe a scrivere: "D'altra parte il caso Frattanito è uno di quelli che in altri tempi poteva essere desiderato per dare impulso al lavoro di assunzione, e condotto abilmente nella liquidazione sarebbe stato incitamento alla previdenza e sorgente di nuovi e importanti affari".

Massima preziosa che illumina, a parer mio, tutta la condotta dell'Agente di Lecce.

Prepararsi con la nota comunicazione, un alibi per eventuali responsabilità che gli venissero addossate e, d'altra parte, non indurre la Direzione Generale a muoversi prima del probabile e prossimo sinistro.

Perché l'affare Frattanito doveva essere fra l'altro una nuova maniera di riclame per chi ha in appalto l'Agenzia Generale di Lecce.

Ma, a quanto mi consta l'Agente Generale di Lecce non ha mai voluto riconoscere di avere nell'affare che si occupa la più piccola responsabilità né diretta né indiretta.

Ed ha fatto nella succitata lettera del 4 marzo

1914 non già una difesa, ma una semplice esposizione di fatti, in forma tutt'altro che remissiva, esposizione che, a modesto mio parere, non infirma però nessuna delle considerazioni sopra esposte.

E vi è di più. Quando questa Direzione Generale, con lettera 7 marzo, dando incarico all'Agente di Lecce di comunicare agli eredi Frassanito la decisione presa dall'On. Comitato Permanente dell'Istituto di rifiutare ad essi il pagamento della somma garantita, non lasciavasi sfuggire l'occasione per dichiarare in forma energica ma obiettiva che essa intendeva far salva, ad ogni buon fine ogni azione in confronto dell'Agente per le responsabilità dirette o indirette che il fatto potesse avere determinato, ne ebbe, in replica, la lettera 8 marzo, nella sostanza e nella forma non suscabi-

Orf

le. Non suscabile, qualunque sia la versione più benevola che si voglia dare alla condotta dell'Agente di Lecce sull'affare Frassanito perché non si può tacere, che quando il suddetto Agente scriveva quella lettera, non poteva, non doveva avere dimenticato che già altri due fatti erano accaduti, l'uno dei quali gravissimo, che non parlano a suo favore, e per uno dei quali questa Direzione aveva severamente dovuto richiamarlo?

-88-
L'uno è l'affare Piccinno, l'altro il sinistro
Penta.

Non è necessario che mi trattenga sull'affare
Piccinno lungamente, esso ha formato oggetto di inda-
gini per parte specialmente dell'Ufficio VI. Solo mi
limiterò ad osservare che, senza un fortuito e fortunato
soprannogo a Maglie dell'Ispettore Albanese, senza
l'energico richiamo di questi per mettere in guardia
la Direzione Generale a non consegnare la polizza già
emessa, senza l'ulteriore indagine pronta ed esauriente
del signor Dott. Romanelli, oggi l'Istituto costerebbe un
sinistro di più, dovuto diciamo subito, alla mala fede
costa del produttore Salcedo, alla connivenza di un
medico trovato per l'occasione e alla negligenza im-
perdonabile dell'Agente Generale di Lecce.

Il Piccinno era un morto, tutti lo sapevano:
lo apprese subito l'Albanese, lo disse al Dott. Roma-
nelli e all'Ispettore suddetto il proprietario del primo
bar nel quale i due funzionari sostarono: il Dottor
Maggini medico di famiglia, riferì senza alcuna
difficoltà, che il padre del Piccinno morì di tubercolosi
polmonare, che un fratello morì di tubercolosi polmo-
nare, che l'assicurato aveva sofferto l'anno prima
di pleurite della quale fu curato dal dott. Furnarola,
che da parecchi mesi era malato di tubercolosi polmo-

mare: cioè almeno dal giugno 1914; e il Dott. Demosiotti, lo visitò nell'ottobre.

Ma il Sallido che cosa mai sapeva o poteva sapere di tutto questo? Il Sallido che, lo dichiarò egli, mai vide l'assicurando? Ma il medico visitatore il Dott. Demo, non fiduciaro dell'Istituto e neanche condotto di Maglie, lo disse sano, e l'Agente di Lecce rimetteva (degnà conclusione di tanta oculatura e buona fede) un rapporto confidenziale favorevole.

E quando la Direzione Generale dopo aver richiamata energicamente l'attenzione dell'Agente Generale sulla gravità eccezionale del fatto, esigeva altresì il licenziamento del produttore Sallido, l'Agente chiedeva che almeno gli si dicessero i motivi perché in fin dei conti il Sallido era stato assunto da lui con regolare contratto e col benessere della Direzione Generale.

Orf

Ho accennato anche al sinistro Pensa.

Sarò brevissimo. Il sinistro Pensa è anteriore al sinistro Frastanito: fu liquidato nell'aprile 1914. E fu liquidato perché, si trattava per vero di polizza a forma temporanea decrescente, per un capitale assai modesto, e perché soprattutto beneficiaria era la Cassa Agricola Industriale di Lecce, che solo per la fatta assicurazione aveva accordato al

Pensa una sorveglianza).

Non starò a ripetere i risultati di una inchiesta eseguita, per volere di questa Direzione Generale dall'Ispettore Duigo Gallo. Ricordo solo che tale inchiesta dimostrò in modo perspicuo, come il Ponta assicurato, fosse all'epoca dell'assicurazione, né più né meno che un morto?

È l'affare Ponta è affare diretto, fatto a Lecce dall'Agente Generale e l'Agente Generale, nel rapporto confidenziale, lo dice: accettabile senza riserve.

Il danno economico fu piccolo sta bene: nell'affare Piccinno fu nullo: e non certo per merito dell'Agente. E che per ciò?

Questo nulla toglie alla valutazione morale che si possa fare dell'opera spiegata dall'Agente Generale di Lecce. Il quale Agente non avrà ragione, se vorrà ritenere come ingiusto il dubbio o il timore, che, in casi già verificatisi non si stiano per ripetersi ancora e frequentemente.

I fatti da me richiamati parmi dimostrino almeno la poca o nessuna diligenza dell'Agente nello scegliere il personale dipendente, nel sorvegliarlo e anche nel avere personalmente la scelta dei rischi.

Se i fatti esposti di per sé bastino a sciogliere anticipatamente un contratto in quanto costituiscono

una violazione apprezzabile degli obblighi che il capitolato per l'appalto delle Agenzie, impone agli Agenti Generali, all'art. 17, non è cosa che io debbo giudicare.

Farmi in ogni caso che dei fatti in parola convenga comunque tenere buona nota, e che essi costituiscono di per se, ragione sufficiente a censurare l'opera dell'Agente Generale di Lecce che, sconvvenientemente, assume alloggiamento di persona ingiustamente offesa ed alla quale nessuna più piccola responsabilità possa addebitarsi.

Il Direttore Generale, dichiarando di far proprie le conclusioni del Capo dell'Ufficio VIII, aggiunge che nei rapporti con la Direzione Generale l'Agente Generale di Lecce non ha sempre serbato il più leale e devoto contegno?

Chj

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, dichiara biasimevole la condotta dell'Agente Generale di Lecce, deplorando in modo speciale la leggerezza e la negligenza con la quale risulta fatta la selezione dei rischi;

e, per quanto riguarda al sinistro Frattanto,

avuto riguardo alla difficoltà di affrontare con probabilità di esito favorevole un giudizio, delibera di proporre senz'altro al Consiglio di Amministrazione l'accoglimento della proposta di transazione avanzata dagli eredi sulla base del pagamento della somma di L. 4.000.

Dopo di che il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Imperatore

Il Direttore Generale

A. Boni

Il Consigliere Segretario, eletto

G. Hofmann